



Area Tecnica Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2662 del 27/11/2025

OGGETTO: PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. IIS SPALLANZANI SEDE DI VIGNOLA. COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICIO CON DELOCALIZZAZIONE 1° STRALCIO CIG 9996271FC6 CUP G55E23000000006 . AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MASSETTI CAT. OG1 IMPRESA VENETA MASSETTI GROUP SRL . CUP G55E23000000006

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1370 del 08/08/2023 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di \in 3.170.000,00 che venivano affidati, in esito a procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/20 come modificato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21, con Determinazione Dirigenziale n. 1534 del 13/09/2023 all'impresa IMACO SPA con sede in Roma via Zoe Fontana 220 C.F. e P. IVA 08853751009 per un importo contrattuale netto di \in 2.881.015,94 di cui \in 1.895.324,78 per lavori e \in 894.629,95 per costi della manodopera ed \in 91.061,21 per oneri di sicurezza.

I lavori sono stati consegnati in data 15/11/2023 e il contratto di appalto è stato sottoscritto in data 29/01/2024 n. repertorio 29234.

Per le motivazioni di impossibilità sopravvenuta al proseguimento dei lavori addotte dall'impresa, le parti di comune accordo hanno ritenuto opportuno e consono addivenire alla risoluzione consensuale del contratto (Rep. n. 29234 del 29/01/2024) ed hanno rinunciato consensualmente alla prosecuzione del rapporto in essere.

Lo schema di accordo per la Provincia è stato approvato con Atto del Presidente n. 50 del 05/05/2025 che si richiama nel presente atto nel cui all.B è quantificata la parte di lavori eseguita dall'impresa IMACO.

L'accordo di risoluzione è stato firmato dalla Ditta IMACO ed assunto al protocollo dell'ente al n.16182 del 12/5/2025.

Con Determinazione n. 1196 del 05/06/2025, che qui si intende integralmente richiamata, si è proceduto all'affidamento mediante scorrimento della graduatoria, ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.36/2023, all'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208 che ha accettato il subentro e di eseguire i lavori al medesimo ribasso (13,23%) del precedente affidatario per un importo contrattuale netto di € 2.355.071,89 impegnati al cap. 4812 del Peg 2025, di cui € 1.567.870,24 per lavori, € 732.108,79 per costi della manodopera ed € 55.092,86 per oneri di sicurezza come precisato nella determinazione 1257 del 11/06/2025, importo risultante dopo lo scorporo dei lavori già eseguiti dal precedente affidatario.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 26/06/2025 in via anticipata ed il relativo contratto è stato stipulato in data 31/07/2025 rep n 29357.

In data 18/11/2025 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sotto descritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 39879 del 18/11/2025, a termini della quale l'impresa



appaltatrice BOTTOLI COSTRUZIONI SRL ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione massetti rientranti nella categoria prevalente OG1 all' impresa VENETA MASSETTI GROUP SRL con sede in VIA SAN SISTO, 12 45100 ROVIGO (RO) Cod. Fisc. e P.IVA 01275970299 per un importo di € 30.659,00 I.V.A. esclusa, di cui € 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Accertato, tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Rovigo, che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa c.d. "White List provinciale" nella sezione "estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti" con provvedimento attualmente in corso di rinnovo.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
 - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
 - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola n. 5 del "Protocollo d' intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" recepito con Deliberazione della Giunta provinciale n. 426/2011 e aggiornato con deliberazione n.340/2013;
 - attestazione SOA
 - dichiarazione assenza conflitto d'interessi e titolare effettivo

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa si dà atto che:

- a) la rinuncia al pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione è contenuta nel contratto di subappalto con esplicita accettazione da parte del subappaltatore;
- b) l'appaltatore dovrà inviare entro 20 giorni dal pagamento effettuato la fattura quietanzata dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di legge effettuate e con richiesta di pagamento;
- c) in caso di mancato pagamento del subappaltatore la stazione appaltante sospenderà il pagamento del SAL successivo all'appaltatore e procederà al pagamento diretto del subappaltatore. Tale pagamento verrà posto in detrazione al predetto SAL. In caso di contenzioso tra appaltatore e subappaltatore sull'importo, l'Amministrazione procederà al pagamento del SAL all'appaltatore con detrazione ed accantonamento delle somme dovute al subappaltatore come risultanti dalla determinazione di autorizzazione al subappalto e fino alla risoluzione per via giudiziale o stragiudiziale della vertenza;
- d) nel caso di cui alla precedente lettera c) la Provincia procederà all'addebito all'appaltatore delle penalità pari allo 0.10% (o nell'eventuale diversa misura stabilita) dell'importo del Sal;
- e) in caso di reiterata violazione dell'onere del pagamento del subappaltatore tale fatto conformemente alle pronunce dell'Autorità di vigilanza sui contratti ed alle disposizioni del CSA potrà concretare grave inadempimento sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione (Determinazione n.4/2007).

⁻ che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:



Determinazione n. 2662 del 27/11/2025 pag. n. 3

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
 - l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
 - l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;
 - ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota del 49% dell'importo complessivo della categoria prevalente OG1.

Tenuto conto dell'importo impegnato a favore di Bottoli Costruzioni con determina n. 1196/2025, successivamente dettagliato con determinazione n. 1257/2025, per i lavori in oggetto la quota subappaltabile corrisponde ad € 774.456,47 pertanto detratto il presente subappalto di € 30.659,00 (e a seguito dei precedenti subappalti autorizzati con A.D. n. 1761 del 12/08/2025 e n. 2578 del 18/11/2025) resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 609.625,76 .

Si da atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs n.36/2023 (cat.OG1 class. III), è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale documento n. T 628503516 del 24/11/2025 agli atti dell'ente e che i controlli sulla ditta subappaltatrice sono attualmente in corso su FVOE di Anac.

Si da atto che l'impresa subappaltatrice è esonerata dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti nei cantieri in quanto in possesso di attestazione SOA (cat.OG1 class. III) .

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

Determinazione n. 2662 del 27/11/2025 pag. n. 4

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto è la Direttrice dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa BOTTOLI COSTRUZIONI SRL con sede in Via A. Vespucci 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA 02264720208 a subappaltare all'impresa VENETA MASSETTI GROUP SRL con sede in VIA SAN SISTO, 12 45100 ROVIGO (RO) Cod. Fisc. e P.IVA 01275970299 i lavori di realizzazione massetti rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di € 30.659,00 I.V.A. esclusa di cui € 1.200,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL 50872629 del 29/09/2025 valido fino al 27/01/2026;
- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA (cat.OG1 class. III);
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è esonerata dagli adempimenti previsti dalla normativa sulla c.d. patente a punti nei cantieri in quanto in possesso di attestazione SOA (cat.OG1 class. III);
- 5) di subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito dei controlli di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 attualmente in corso da parte dell'U.O. Contratti;
- 6) di dare atto che, come specificato in premessa, il pagamento al subappaltatore verrà effettuato direttamente dall'appaltatore e, pertanto, il presente provvedimento è rilasciato ai fini autorizzatori del subappalto e non è richiesto il visto contabile del servizio finanziario in quanto nessun onere è previsto a carico della Provincia di Modena;
- di dare atto che la ditta subappaltatrice risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Rovigo nella sezione estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti con provvedimento in corso di aggiornamento;
- 8) di dare atto che il codice CIG è 9996271FC6 e il codice CUP è G55E23000000006;
- 9) di dare atto che detratto il presente subappalto residuano € 609.625,76 come importo limite subappaltabile di contratto della categoria OG 1;
- 10) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice BOTTOLI COSTRUZIONI SRL, alla Ditta subappaltatrice VENETA MASSETTI GROUP SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 11) di dare atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni d'insussistenza conflitto d'interessi del Rup (prot. 40729/2025) e gruppo d.l.
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F1038 rif arch. 596;

Il Dirigente VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

